

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale per la Motorizzazione DIVISIONE 5

Via G. Caraci, 36 00157 ROMA

Roma, 07/02/2013

Prot. n. 3494 /23.18.01

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI LORO SEDI

Agli UMC LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni Direzione Trasporti Via Notarbartolo n. 9 PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO Servizio comunicazioni e trasporti Motorizzazione Civile Lungadige S. Nicolò 14 TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Ripartizione Traffico e Trasporti Palazzo Provinciale 3 b Via Crispi 10 BOLZANO

Alla REGIONE AUTONOMA Friuli Venezia Giulia D.C. Pianificazione – Sez. Logistica e trasporto merci Via Giulia 75/1 34126 TRIESTE

Alla REGIONE AUTONOMA Valle d'Aosta Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti Struttura Motorizzazione Civile Loc. Grand Chemin, 34 11020 Saint Cristophe (AO)

MINISTERO DELL' INTERNO Direzione Centrale- Polizia Stradale ROMA Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza ROMA

All'Unione Provincie d'Italia P.zza Cardelli 4 - ROMA

All' A.N.C.I. Via dei Prefetti 46 ROMA

Alla Divisione 6 - SEDE

Alla Divisione 7 - C.E.D. - SEDE

Al GABINETTO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Ufficio Affari Internazionali ROMA

All' A.N.I.T.A. Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici Via Oglio 9 00198 ROMA

CONFARTIGIANATO TRASPORTI Associazione Nazionale Autotrasporto Via S. Giovanni in Laterano 152 00184 ROMA

OGGETTO: conversione di patenti di guida. Accordi in vigore con gli Stati extracomunitari.

Come è noto, il 19/01/2013 sono entrate in vigore le nuove norme concernenti le patenti di guida, in attuazione delle direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE.

Le modifiche normative rendono necessario un aggiornamento di tutti gli Accordi in vigore con gli Stati extracomunitari, in materia di conversione reciproca delle patenti di guida, in particolare delle relative Tabelle di equipollenza e dell'elenco modelli di patenti, che costituiscono gli allegati tecnici dell'intesa bilaterale.

Poiché la procedura non si presenta di immediata realizzazione e definizione, in ragione della complessità delle modalità previste per dette modifiche, si invitano codesti UMC a continuare ad applicare le Tabelle di equipollenza relative agli Accordi in vigore nella stesura a suo tempo inviata, finchè non perverrà una specifica comunicazione da questa Sede in merito a ciascuno Stato.

Si precisa che solo qualora ricorra il caso di un titolare di patente italiana conseguita a partire dal 19/01/2013, secondo cioè le nuove norme, che successivamente converte il documento all'estero e poi rientra in Italia, prima ancora che sia intervenuto l'aggiornamento delle Tabelle di equipollenza, è necessario considerare la categoria originariamente conseguita in Italia e attribuire quella per conversione, anche se non prevista dalla Tabella.

A titolo di esempio, si pensi ad un conducente che consegue in Italia la categoria C1 e successivamente si trasferisce all'estero, dove converte la sua patente ottenendo però una abilitazione corrispondente alla B italiana; al rientro in Italia sarà possibile rilasciare per conversione al titolare della patente la categoria C1, in applicazione dell'art. 136, comma 4, del codice della strada.

Ovviamente in detta circostanza sarà necessario verificare se il conducente non ha condotto veicoli relativi alla categoria (nell'esempio: C1) per più di tre anni: in tal caso bisognerà valutare l'opportunità di emettere un provvedimento di revisione tecnica della patente (art. 128 del C.d.S.), contestualmente all'emissione del documento.

L'istante dovrà essere adeguatamente informato circa il provvedimento di revisione; si suggerisce in proposito di far apporre all'utente una firma in calce ad una dicitura del tipo "il rilascio della patente italiana è subordinato all'esito positivo degli esami di revisione". Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione. La patente emessa verrà quindi consegnata al richiedente dopo l'esito positivo degli esami.

Infine si fa presente che qualora il conducente abbia ottenuto all'estero per esame altre abilitazioni, rispetto a quella originariamente conseguita in Italia, gli verranno riconosciute le categorie acquisite, applicando la Tabella di equipollenza vigente.

La presente Circolare è diramata esclusivamente tramite posta elettronica a tutti gli Uffici della Motorizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE F.to Dott. Arch. Maurizio Vitelli